

REGOLAMENTO (CEE) N. 638/77 DELLA COMMISSIONE**del 28 marzo 1977****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1564/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/77⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1564/

76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 172 del 1^o 7. 1976, pag. 31.⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1977, pag. 15.**ALLEGATO****al regolamento della Commissione del 28 marzo 1977 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio***(UC/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. zuccheri bianchi	19,93
	B. zuccheri greggi	16,52 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.